

Bruxelles, 1° dicembre 2022
(OR. en)

15586/22

VISA 197
MIGR 391
COASI 233
DELECT 222

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	1° dicembre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2022) 8691 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 1.12.2022 sulla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini di Vanuatu

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 8691 final.

All.: C(2022) 8691 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.12.2022
C(2022) 8691 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 1.12.2022

**sulla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini di
Vanuatu**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La Repubblica di Vanuatu figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806¹ tra i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu si applica dal 28 maggio 2015, data in cui è stato firmato e ha iniziato ad applicarsi a titolo provvisorio l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu ("l'accordo")², a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo stesso. L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2017.

Dal 25 maggio 2015 Vanuatu applica programmi di cittadinanza per investitori che consentono a cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto di ottenere facilmente la cittadinanza di un paese esente dall'obbligo del visto, permettendo così loro di aggirare la procedura di rilascio dei visti Schengen e ottenere un accesso all'UE in esenzione dall'obbligo del visto.

Sulla base di informazioni attendibili e concrete e di dati, relazioni e statistiche³ si rileva che i programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu, nella loro forma e nel loro funzionamento attuali, sono contrari agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di visti, che prevede un esame dei cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto in base ai criteri di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009⁴ e alla legislazione nazionale equivalente degli Stati membri in cui il regolamento (CE) n. 810/2009 non si applica ancora integralmente. Il modo in cui tali regimi sono attuati costituisce un'elusione della procedura dell'Unione in materia di visti per soggiorni di breve durata e della valutazione dei rischi per la sicurezza e migratori.

La Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 8, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 2018/1806, ha concluso che la concessione della cittadinanza da parte di Vanuatu nell'ambito dei programmi di cittadinanza per investitori costituisce un rischio accresciuto per la sicurezza interna e l'ordine pubblico degli Stati membri.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo, le parti possono sospenderlo in tutto o in parte, in particolare per motivi di ordine pubblico o di tutela della sicurezza nazionale.

¹ Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

² Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (GU L 173 del 3.7.2015, pag. 48).

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu (GU L 129 del 3.5.2022, pag. 18), considerando da 5 a 12.

⁴ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

In considerazione di quanto precede, il 12 gennaio 2022 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio⁵ sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu. Il Consiglio ha adottato la decisione il 3 marzo 2022⁶. La sospensione dell'accordo è limitata ai passaporti ordinari rilasciati dal 25 maggio 2015, data a partire dalla quale il numero di domande accolte nell'ambito dei programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu ha iniziato ad aumentare significativamente.

Avendo la decisione (UE) 2022/366 del Consiglio sospeso l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu, era altresì necessario modificare l'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806. La Commissione ha pertanto adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 sulla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu titolari di passaporti ordinari rilasciati a decorrere dal 25 maggio 2015 per un periodo di nove mesi, applicabile dal 4 maggio 2022 al 3 febbraio 2023.

A seguito dell'entrata in vigore, il 4 maggio 2022, della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per la categoria di cittadini di Vanuatu sopra citata e a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera a), ultimo comma, del regolamento (UE) 2018/1806, la Commissione ha avviato un dialogo rafforzato con Vanuatu al fine di porre rimedio alle circostanze che hanno determinato la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto.

Il 12 maggio 2022 si è tenuta la riunione introduttiva del dialogo rafforzato, durante la quale entrambe le parti hanno convenuto di trovare una soluzione. A tal fine la Commissione ha proposto di organizzare riunioni tecniche mensili. Vanuatu ha accettato di nominare un interlocutore e di informarne la Commissione, al fine di procedere con le successive riunioni tecniche. Vanuatu ha comunicato alla Commissione la decisione del proprio governo di istituire una task force incaricata di riesaminare i programmi di cittadinanza per investitori. Si è convenuto che le autorità di Vanuatu avrebbero trasmesso alla Commissione una relazione, elaborata dalla task force, sullo stato di avanzamento dei lavori. Tuttavia, nonostante i solleciti inviati il 1° giugno e il 23 giugno 2022, Vanuatu non ha trasmesso alla Commissione alcun contatto o informazione.

Nel settembre 2022 i servizi della Commissione hanno ricevuto dai rappresentanti di Vanuatu un aggiornamento sulla situazione politica del paese: il Parlamento è stato sciolto il 18 agosto 2022 e le elezioni politiche sono previste per il 13 ottobre 2022. In questo contesto, i rappresentanti di Vanuatu hanno spiegato che qualsiasi decisione sul proseguimento del dialogo con la Commissione dovrà attendere i risultati delle elezioni politiche e la formazione di un nuovo governo.

Non essendosi posto rimedio all'aumento del rischio per la sicurezza interna e l'ordine pubblico degli Stati membri durante il periodo di nove mesi stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/693, è opportuno adottare un atto delegato che sospenda temporaneamente l'applicazione dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 per un

⁵ Proposta di decisione del Consiglio sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (COM(2022) 6 final).

⁶ Decisione (UE) 2022/366 del Consiglio, del 3 marzo 2022, sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (GU L 69 del 4.3.2022, pag. 105).

periodo di 18 mesi per tutti i cittadini di Vanuatu, conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1806.

L'atto delegato deve prendere effetto a decorrere dalla data di scadenza dell'atto di esecuzione⁷ adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1806 e modificherà di conseguenza l'allegato II, inserendo una nota in calce in corrispondenza del nome del paese terzo interessato, la quale indicherà che l'esenzione dall'obbligo del visto è sospesa per quanto riguarda Vanuatu e specificherà il periodo di sospensione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

L'11 ottobre 2022 la Commissione ha organizzato una riunione ad hoc con esperti degli Stati membri per discutere il progetto di regolamento delegato⁸. Gli esperti hanno manifestato il loro sostegno agli obiettivi e al testo del progetto della Commissione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 del regolamento delegato modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806, stabilendo che l'esenzione dall'obbligo del visto è temporaneamente sospesa per un periodo di 18 mesi, dal 4 febbraio 2023 al 3 agosto 2024, per tutti i cittadini di Vanuatu. Tale modifica dovrebbe consistere nell'inserire una nota in calce in corrispondenza del nome di Vanuatu, in cui sia indicato che l'esenzione dall'obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese terzo e sia precisato il periodo di detta sospensione. L'atto delegato dovrebbe avere effetto a decorrere dalla data di scadenza del regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 della Commissione.

L'articolo 2 del regolamento delegato stabilisce la data di entrata in vigore e il periodo di applicazione.

⁷ Articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 della Commissione.

⁸ In osservanza all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 1.12.2022

sulla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini di Vanuatu

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo⁹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La Repubblica di Vanuatu figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 tra i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu si applica dal 28 maggio 2015, data in cui è stato firmato e ha iniziato ad applicarsi a titolo provvisorio l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu¹⁰ ("l'accordo"), a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo stesso. L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2017.
- (2) Dal 25 maggio 2015 Vanuatu applica programmi di cittadinanza per investitori mediante i quali cittadini di paesi terzi che sarebbero altrimenti soggetti all'obbligo di visto hanno la possibilità di ottenere la cittadinanza di Vanuatu in cambio di investimenti, assicurandosi così l'accesso all'Unione in esenzione dall'obbligo di visto.
- (3) Da pertinenti dati, relazioni e statistiche e sulla base di informazioni concrete e attendibili¹¹ si rileva che i programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu, nella loro forma e nel loro funzionamento attuali, sono contrari agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di visti, che prevede un esame dei cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto in base ai criteri di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009¹² e alla legislazione nazionale equivalente degli Stati membri in cui il regolamento (CE) n. 810/2009 non si applica ancora integralmente. Il modo in cui tali regimi sono attuati costituisce un'elusione della procedura dell'Unione in materia di visti per soggiorni di breve durata e della valutazione dei rischi per la sicurezza e migratori che essa comporta.

⁹ GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39.

¹⁰ GU L 173 del 3.7.2015, pag. 48.

¹¹ Proposta di decisione del Consiglio sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (COM(2022) 6 final), considerando da 5 a 12.

¹² Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

- (4) La Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 8, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 2018/1806, ha concluso che la concessione della cittadinanza da parte di Vanuatu nell'ambito dei programmi di cittadinanza per investitori costituisce un rischio accresciuto per la sicurezza interna e l'ordine pubblico degli Stati membri.
- (5) Il 3 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/366 sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu¹³, a norma all'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo. La sospensione dell'applicazione dell'accordo è limitata ai passaporti ordinari rilasciati dal 25 maggio 2015, data a partire dalla quale il numero di domande accolte nell'ambito dei programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu ha iniziato ad aumentare significativamente.
- (6) Il 27 aprile 2022 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 sulla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu¹⁴, conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1806. La sospensione si applica dal 4 maggio 2022 al 3 febbraio 2023.
- (7) A seguito dell'entrata in vigore, il 4 maggio 2022, della sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per la categoria di cittadini di Vanuatu sopra citata e a norma all'articolo 8, paragrafo 6, lettera a), terzo comma, del regolamento (UE) 2018/1806, il 12 maggio 2022 la Commissione ha istituito un dialogo rafforzato con Vanuatu al fine di porre rimedio alle circostanze che hanno determinato la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto.
- (8) Nella prima riunione organizzata nel quadro del dialogo rafforzato, il 12 maggio 2022, la Commissione ha espresso la volontà di trovare una soluzione e, a tal fine, ha proposto di tenere riunioni tecniche mensili. Le parti hanno convenuto che le autorità di Vanuatu avrebbero nominato un interlocutore e ne avrebbero informato la Commissione, al fine di procedere con le successive riunioni tecniche. Vanuatu ha comunicato alla Commissione la decisione del proprio governo di istituire una task force incaricata di riesaminare i programmi di cittadinanza per investitori. Si è convenuto che le autorità di Vanuatu avrebbero trasmesso alla Commissione una relazione, elaborata dalla task force, sullo stato di avanzamento dei lavori.
- (9) Tuttavia, nel prosieguo Vanuatu non ha evidenziato un impegno significativo. Ad oggi i programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu rimangono operativi. La Commissione non ha ricevuto informazioni dalle autorità di Vanuatu in merito a possibili provvedimenti legislativi e non legislativi volti a porre rimedio alle circostanze che hanno determinato la sospensione temporanea.
- (10) Persistono pertanto le circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1806, vale a dire un rischio accresciuto per l'ordine pubblico o la sicurezza interna degli Stati membri.

¹³ Decisione (UE) 2022/366 del Consiglio, del 3 marzo 2022, sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (GU L 69 del 4.3.2022, pag. 105).

¹⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu (GU L 129 del 3.5.2022, pag. 18).

- (11) In conseguenza del persistere di dette circostanze e del mancato impegno di Vanuatu per porvi rimedio, l'applicazione dell'accordo è stata sospesa totalmente con decisione (UE) 2022/2198 del Consiglio, che abroga la decisione (UE) 2022/366 del Consiglio e sospende l'applicazione dell'accordo per tutti i cittadini di Vanuatu¹⁵.
- (12) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1806, il persistere della situazione rende necessario adottare un atto delegato che sospenda temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per un periodo di 18 mesi per tutti i cittadini di Vanuatu.
- (13) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio¹⁶.
- (14) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio¹⁷.
- (15) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio¹⁸.
- (16) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del

¹⁵ Decisione (UE) 2022/2198 del Consiglio, dell'8 novembre 2022, sulla sospensione totale dell'applicazione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (GU L 292 dell'11.11.2022, pag. 47).

¹⁶ Decisione del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

¹⁷ Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

¹⁸ Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

Consiglio¹⁹; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

- (17) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto

Nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806, al punto 1 ("Stati"), il riferimento a "Vanuatu" è sostituito dal seguente:

"Vanuatu (*)

(*) L'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini di Vanuatu è sospesa dal 4 febbraio 2023 al 3 agosto 2024."

Articolo 2

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 4 febbraio 2023 al 3 agosto 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 1.12.2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

¹⁹ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).